



**2023/0164(COD)**

19.9.2023

## **PROGETTO DI PARERE**

della commissione per la pesca

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo (COM(2023)0270 – C9-0194/2023 – 2023/0164(COD))

Relatore per parere: Niclas Herbst

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

Il settore della pesca svolge un ruolo cruciale per l'occupazione e l'attività economica in diverse regioni dell'UE e in alcune comunità costiere europee rappresenta ben la metà dei posti di lavoro locali. Nel 2022 il settore impiegava direttamente 124 636 pescatori<sup>1</sup> e ha generato un elevato numero di posti di lavoro nell'industria di trasformazione e nei servizi ad essa associati. Tuttavia la pesca resta una delle attività con il più alto rischio di incidenti. Nel 1997 l'Organizzazione internazionale del lavoro<sup>2</sup> ha stimato che ogni anno si verificano 24 000 decessi nel settore della pesca in tutto il mondo. Anche a livello dell'UE il rischio di morte o infortunio durante le attività di pesca è elevato. Attualmente nell'UE sono in vigore due direttive (93/103/CE<sup>3</sup> e 97/70/CE<sup>4</sup>) concernenti la sicurezza nel settore della pesca. Tuttavia tali direttive riguardano unicamente i pescherecci più grandi, che rappresentano all'incirca il 10 % dei pescherecci dell'UE.

### Contenuto della proposta

La proposta modifica la direttiva 2009/18/CE il cui scopo è migliorare la sicurezza marittima e prevenire l'inquinamento causato dalle imbarcazioni, e ridurre così il rischio di sinistri marittimi futuri, agevolando il rapido svolgimento delle inchieste di sicurezza e l'analisi adeguata dei sinistri e degli incidenti marittimi per determinarne le cause, e garantendo una comunicazione accurata e tempestiva dei risultati di tali indagini e delle proposte di azioni correttive. I pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri sono attualmente esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/18/CE e pertanto le inchieste sugli incidenti marittimi che coinvolgono tali pescherecci non sono condotte in modo sistematico né armonizzato. Queste navi sono più soggette al capovolgimento e la caduta in mare dei membri dell'equipaggio è relativamente frequente. È pertanto necessario proteggere tali pescherecci, i pescatori e l'ambiente introducendo una valutazione preliminare dei sinistri marittimi molto gravi che coinvolgono pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri, al fine di determinare se le autorità debbano avviare un'inchiesta di sicurezza. Pertanto, al punto 2 la proposta estende l'ambito di applicazione della direttiva a tutti i pescherecci, compresi quelli di lunghezza inferiore a 15 metri.

Occorrerebbe inoltre stabilire la definizione di lunghezza di un peschereccio, in particolare se l'approccio e gli obblighi delle autorità di inchiesta per la sicurezza marittima variano in base alla lunghezza del peschereccio. Pertanto, al punto 3 la lunghezza di un peschereccio è definita come la lunghezza fuori tutto, conformemente all'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/1130<sup>5</sup>.

Il punto 5 modifica l'obbligo di indagine e stabilisce che, nell'eventualità di un sinistro marittimo molto grave (perdita di vite umane e/o navi) che coinvolga un peschereccio di

---

<sup>1</sup> Relazione economica annuale 2022 sulla flotta peschereccia dell'UE (CSTEP 22-06).

<sup>2</sup> OIL, *Safety and Health in the Fishing Industry* (Sicurezza e salute nell'industria della pesca), Ginevra, 1999, pag.19.

<sup>3</sup> Direttiva 93/103/CE del Consiglio del 23 novembre 1993 riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (GU L 307 del 13.12.1993, pag. 1).

<sup>4</sup> Direttiva 97/70/CE del Consiglio dell'11 dicembre 1997 che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1).

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 2017/1130 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 1).

lunghezza inferiore a 15 metri, gli Stati membri sono tenuti almeno ad eseguire una valutazione preliminare per stabilire se debba essere effettuata un'inchiesta di sicurezza.

Il punto 14 riguarda gli obblighi di segnalazione degli Stati membri in relazione alla piattaforma europea d'informazione sui sinistri marittimi (EMCIP). La proposta definisce gli obblighi degli Stati membri in materia di sinistri marittimi molto gravi che coinvolgono pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri.

### **Posizione del relatore**

Non è sufficiente limitare le inchieste di sicurezza ai sinistri gravi ("sinistri molto gravi") che risultano nella perdita del peschereccio o di vite umane. Tali inchieste dovrebbero essere condotte anche in caso di lesioni fisiche ai pescatori che comportano il rischio di disabilità o deficit. Vista l'importanza di queste inchieste, qualora l'autorità pertinente decida di non avviare un'inchiesta di sicurezza in caso di sinistro marittimo molto grave, o di qualsiasi altro sinistro o incidente marittimo, detta autorità dovrebbe giustificare la propria decisione.

Inoltre, dal momento che l'obiettivo delle inchieste di sicurezza è prevenire sinistri e incidenti marittimi futuri, è essenziale raccogliere e analizzare i dati relativi alla sicurezza marittima in modo tempestivo ed efficace. Gli incarichi affidati all'autorità di inchiesta dovrebbero pertanto essere estesi anche alla raccolta e all'analisi sistematica di dati relativi alla sicurezza marittima, in particolare per scopi preventivi.

## **EMENDAMENTI**

La commissione per la pesca invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

### **Emendamento 1**

#### **Proposta di direttiva Considerando 7**

##### *Testo della Commissione*

(7) I pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri sono attualmente esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/18/CE, pertanto le inchieste sugli incidenti marittimi che coinvolgono tali pescherecci non sono condotte in modo sistematico né armonizzato. Tali navi sono più soggette a **capovolgimento** e la caduta in mare dei **membri dell'equipaggio** è relativamente frequente. È pertanto necessario proteggere **questi** pescherecci, **i loro equipaggi** e l'ambiente introducendo una prima valutazione dei sinistri marittimi molto gravi che coinvolgono pescherecci di

##### *Emendamento*

(7) I pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri sono attualmente esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/18/CE, pertanto le inchieste sugli incidenti marittimi che coinvolgono tali pescherecci non sono condotte in modo sistematico né armonizzato. Tali navi sono più soggette a **incidenti** e la caduta in mare dei **pescatori** è relativamente frequente. È pertanto necessario proteggere **i pescatori, nonché i** pescherecci e l'ambiente introducendo una prima valutazione dei sinistri marittimi molto gravi che coinvolgono pescherecci di lunghezza

lunghezza inferiore a 15 metri, al fine di determinare se le autorità debbano avviare un'inchiesta di sicurezza.

inferiore a 15 metri, al fine di determinare se le autorità debbano avviare un'inchiesta di sicurezza.

Or. en

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva Considerando 8

#### *Testo della Commissione*

(8) Alcune definizioni contenute nella direttiva 2009/18/CE non sono chiare. È opportuno stabilire la definizione della lunghezza dei pescherecci in particolare quando vi è una distinzione nell'approccio e negli obblighi delle autorità di inchiesta per la sicurezza marittima in base alla lunghezza del peschereccio.

#### *Emendamento*

(8) Alcune definizioni contenute nella direttiva 2009/18/CE non sono chiare. ***Nello specifico***, è opportuno stabilire la definizione della lunghezza dei pescherecci ***e allinearla con la legislazione vigente***, in particolare quando vi è una distinzione nell'approccio e negli obblighi delle autorità di inchiesta per la sicurezza marittima in base alla lunghezza del peschereccio.

Or. en

## Emendamento 3

### Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera a Direttiva 2009/18/CE Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

"b) navi senza mezzi di propulsione meccanica, navi di legno di costruzione primitiva ***e navi ed imbarcazioni da diporto, salvo che siano utilizzate a fini commerciali.***";

#### *Emendamento*

"b) navi senza mezzi di propulsione meccanica ***e*** navi di legno di costruzione primitiva.";

Or. en

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 5**

Direttiva 2009/18/CE

Articolo 5 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***In caso di ogni altro sinistro o incidente marittimo che coinvolga un peschereccio di lunghezza inferiore a 15 metri, l'organo inquirente decide se debba essere avviata o meno un'inchiesta di sicurezza.***

Or. en

#### **Emendamento 5**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 5**

Direttiva 2009/18/CE

Articolo 5 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Qualora l'autorità di inchiesta decida di non avviare un'inchiesta di sicurezza in relazione a un sinistro marittimo molto grave che coinvolge un peschereccio di lunghezza inferiore a 15 metri, le ragioni di tale decisione sono registrate e notificate ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3.

Qualora l'autorità di inchiesta decida di non avviare un'inchiesta di sicurezza in relazione a un sinistro marittimo molto grave ***o a qualsiasi altro sinistro o incidente marittimo*** che coinvolge un peschereccio di lunghezza inferiore a 15 metri, le ragioni di tale decisione sono registrate e notificate ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3.

Or. en

#### **Emendamento 6**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2009/18/CE

Articolo 8 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

3. Gli incarichi affidati all'autorità di inchiesta **possono essere estesi alla** raccolta e **all'analisi** di dati relativi alla sicurezza marittima, in particolare per scopi preventivi, purché tali attività non ne compromettano l'indipendenza o implicino la partecipazione ad attività di regolamentazione, amministrazione o normazione.

*Emendamento*

3. Gli incarichi affidati all'autorità di inchiesta **includono anche la** raccolta e **l'analisi** di dati relativi alla sicurezza marittima, in particolare per scopi preventivi, purché tali attività non ne compromettano l'indipendenza o implicino la partecipazione ad attività di regolamentazione, amministrazione o normazione.

Or. en

**Emendamento 7**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 12 – lettera a**  
Direttiva 2009/18/CE  
Articolo 15 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

"1. Gli Stati membri provvedono affinché le raccomandazioni in materia di sicurezza formulate dalle autorità di inchiesta siano debitamente prese in considerazione dai destinatari e, all'occorrenza, ricevano un adeguato seguito nel rispetto del diritto dell'Unione e internazionale.";

*Emendamento*

"1. Gli Stati membri provvedono affinché le raccomandazioni in materia di sicurezza formulate dalle autorità di inchiesta siano debitamente prese in considerazione dai destinatari, **in particolare nell'ottica di prevenire incidenti futuri**, e, all'occorrenza, ricevano un adeguato seguito nel rispetto del diritto dell'Unione e internazionale.";

Or. en

**Emendamento 8**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 12 – lettera b**  
Direttiva 2009/18/CE  
Articolo 15 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

"2. **Ove opportuno**, l'autorità di inchiesta o la Commissione formulano

*Emendamento*

"2. L'autorità di inchiesta o la Commissione formulano raccomandazioni

raccomandazioni in materia di sicurezza basandosi su un'analisi astratta dei dati e sui risultati complessivi delle inchieste di sicurezza realizzate.";

in materia di sicurezza basandosi su un'analisi astratta dei dati e sui risultati complessivi delle inchieste di sicurezza realizzate.";

Or. en

## **Emendamento 9**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 14 – lettera a bis (nuova)**

Direttiva 2009/18/CE

Articolo 17 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(a bis) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:***

***1. I dati sui sinistri e gli incidenti marittimi ed eventuali insegnamenti pertinenti appresi dalle inchieste di sicurezza sono archiviati ed analizzati per mezzo di una banca dati elettronica europea istituita dalla Commissione e denominata piattaforma europea d'informazione sui sinistri marittimi (European Marine Casualty Information Platform – EMCIP).***

Or. en